

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE
Dir. Gen. Demanio Marittimo
e Porti

Roma, 13 aprile 1970

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI

Div. XVII Sec. III
Prot. N. 5175721/A.2.6

Dem

OGGETTO: Concessioni demaniali marittime - Cauzioni.

CIRCOLARE N. 160

Serie: II

Titolo: demanio marittimo.

CAPITANERIA DI PORTO
LE DIREZIONI MARITTIME
12714
ARTUTE
VI

LE DIREZIONI MARITTIME

LORO SEDI

GLI ENTI AUTONOMI PORTUALI

LORO SEDI

Si fa seguito alle circolari di questo Ministero n.128 in data 16 maggio 1972 e n.8312372/17 del 3 marzo s.a. con le quali vennero emanate direttive in materia di cauzioni afferenti alle concessioni demaniali marittime.

A tale riguardo, si segnala che alcune Capitanerie di Porto hanno di recente prospettato allo scrivente la richiesta avanzata da numerosi titolari di concessioni demaniali marittime disciplinate con licenza, ai sensi dell'8 del Reg. per la Nav. Mar., per essere autorizzati a prestare mediante una fidejussione bancaria od assicurativa anziché in numerario od in titoli, il deposito cauzionale agli stessi richiesto, a norma dell'art.17 del citato Regolamento, a garanzia in concreto dell'adempimento dei vari obblighi derivanti dalla concessione e ciò, con particolare riguardo al pagamento di eventuali conguagli di canoni dovuti, in aggiunta a quelli già versati in via provvisoria, a seguito della definitiva determinazione dei corrispettivi medesimi con l'osservanza della procedura ex art.2, ultimo comma, della legge 21/12/1961, n.1501.-

Com'è noto, la possibilità di accettare delle fidejussioni bancarie può ritenersi ormai pacifica per le concessioni disciplinate mediante atti formali previsti dall'art.9 del Reg. per la Nav. Mar. - oppure con atto di sottomissione ex art.38 Cod.Nav. come risulta anche dalla circolare n.45 in data 23 giugno 1961, con la quale vennero altresì indicate le modalità e le condizioni da osservare ai fini della prestazione delle cennate fidejussioni bancarie.

Peraltro, all'estensione di tali forme di garanzia alle concessioni regolate con licenza, tranne alcune eccezioni indicate nella soprari chiamata circolare del 3 marzo 1972, è stata finora ritenuta di ostacolo la disposizione letterale del già menzionato art.17 del Reg. che al 2° comma recita "Per le concessioni con licenza il Capo del Compartimento può richiedere il versamento presso la Cassa dell'Ufficio del Compartimento di un congruo deposito a garanzia degli obblighi risul

- 2 -
tanti dalla licenza", disposto questo interpretato nel senso che tali depositi, laddove richiesti, potessero essere effettuati soltanto in numerario.

La questione è stata attentamente riesaminata da parte di questo Ministero che, atteso anche il conforme parere al riguardo espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato e dal Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza, è pervenuto alla conclusione che tale forma di garanzia possa essere applicata anche alle concessioni demaniali marittime disciplinate con licenza. Tale possibilità scaturisce non solo dalla considerazione che l'art.17 di cui sopra è cenno lascia alla discrezionalità del Capo del Compartimento la richiesta del deposito cauzionale ed il "quantum" del medesimo il quale non necessariamente pertanto deve essere prestato in titoli, ma in particolare dallo scopo insito nella suddetta richiesta, che è appunto quello di garantire l'autorità concedente in casi di inadempienza da parte dei concessionari degli obblighi derivanti dalla licenza. Al riguardo, non può esservi dubbio che tale scopo, oltre che con una garanzia reale possa essere ugualmente conseguito mediante la prestazione di una garanzia personale, quale la fidejussione bancaria, forma questa che, prevista dall'art.54 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato nelle ipotesi contrattuali, è ammessa tuttavia anche al di fuori di tali ipotesi qualora "si appalesi opportuna e conveniente per l'Amministrazione" (v. Consiglio di Stato 1^a Sez. parere n.644/70 del 20 marzo 1970).

D'altra parte anche la "ratio" dell'art.17 del Reg. è chiara nel sottoporre il concessionario per licenza ad un obbligo di garanzia più attenuato e scevro di minori formalità rispetto a quello cui è sottoposto il concessionario per atto formale: mentre per questi è detto che "deve garantire" in base ai criteri predeterminati l'osservanza degli impegni assunti, all'altro il Capo del Compartimento "può richiedere" cauzione mediante congruo deposito in cassa.

Se pertanto tale ultima forma di garanzia presenta in pratica maggiori difficoltà per gli interessati titolari di licenza, questo Ministero ritiene che non sussistano validi motivi per precludere ad essi un tipo di adempimento già riconosciuto idoneo per i titolari di concessioni per atto formale e ciò, sulla base ovviamente di una prudente valutazione dell'Amministrazione.

Per quanto concerne poi l'ulteriore richiesta, avanzata, ai fini della prestazione della cauzione mediante polizza fideiussoria, rilasciata da Compagnie di Assicurazione, non può che confermarsi quanto già precisato con le precedenti circolari circa l'inammissibilità della medesima che, consentita in base alla vigente normativa solo in taluni casi tassativamente stabiliti dalla legge, non è ammissibile nemmeno per analogia in altre ipotesi.

Infine, si ritiene opportuno rammentare che la fidejussione bancaria

./.

può essere prestata soltanto da uno degli istituti bancari indicati nell'art. 54 del regolamento di contabilità di Stato e che la sua accettazione è subordinata alla corrispondenza, da parte del concessionario, di un interesse pari alla differenza tra il tasso legale ed il tasso di provvigione dovuto all'istituto bancario fidejussore ovvero all'aumento del canone demaniale di una aliquota pari all'anzidetta differenza.


Si prega di fornire un cortese cenno di assicurazione.

IL MINISTRO
P.to: Giccia

per c.c.

IL PRIMO DIRIGENTE

De Vito



MOS/ro.